

Tabella per le Messe rituali, per varie necessità, votive e per i defunti

MESSE	Solennità di precetto Domeniche di Avvento di Quaresima di Pasqua Triduo pasquale	Solennità non di precetto Merc. d. Cen. Lun. santo Mart. santo Merc. santo Ott. di Pasqua	Domeniche del Tempo di Natale Domeniche del Tempo Ordinario	Feste	Ferie di Avv. dal 17 al 24 dic. Ott. di Natale Ferie di Quaresima eccet. Ceneri e Sett. Santa	Memorie obbligatorie	Ferie di Avvento fino al 16 dic. ferie di Natale ferie di Pasqua	Memorie facoltative ferie del Tempo Ordinario
esequiale	proibita	permessa	permessa	permessa	permessa	permessa	permessa	permessa
per motivo pastorale assai grave ¹	proibite	proibite	permesse	permesse	permesse	permesse	permesse	permesse
rituali	proibite	proibite	permesse	permesse	permesse	permesse	permesse	permesse
per gli sposi	fuori orario	proibita ²	permessa	permessa	permessa	permessa	permessa	permessa
	di orario		proibita ²					
dei defunti: dopo l'annuncio della morte nella sepoltura nel 1° anniversario	proibite	proibite	proibite	proibite	permesse	permesse	permesse	permesse
per utilità pastorale ³	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	permesse ⁴	permesse ⁴	permesse ⁴
di un santo iscritto oggi nel Martirologio	proibita	proibita	proibita	proibita	proibita	proibita	permessa	permessa
per varie necessità	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	permesse ⁴
votive	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	permesse ⁴
dei defunti - quotidiane	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	proibite	permesse ⁵

1 Da celebrarsi per ordine o col permesso dell'Ordinario.

2 Tuttavia una delle letture può scegliersi tra quelle della *Messa degli sposi*, (eccettuate le solennità di precetto e il Triduo pasquale); la benedizione degli sposi non si omette mai.

3 Si possono celebrare a giudizio del rettore della chiesa o dello stesso celebrante purché corrispondenti a quella determinata necessità o utilità pastorale.

4 Si dicano con molta moderazione e si continui in esse la lettura biblica semi-continua feriale, salvo ragioni pastorali in contrario.

5 Si dicano con molta moderazione e, in ogni caso, purché si applichino veramente per uno o più defunti.

ATTI DELLA C.E.U.

CELEBRAZIONI DI SS. MESSE (Nota pastorale dei Vescovi dell'Umbria)

PREMESSA

- a) Le comunità cristiane sono per natura loro comunità eucaristiche e, pertanto, la Messa è sempre "atto di Cristo e della Chiesa" (can. 904), lode e ringraziamento alla gloria di Dio. Questa duplice esigenza richiede una saggia programmazione delle celebrazioni nel territorio.
- b) La celebrazione dell'Eucaristia, come di ogni altro sacramento, è per sua natura gratuita. La tradizione ha tuttavia legato alla celebrazione della Messa una modesta offerta come segno della partecipazione dei fedeli alla sollecitudine della Chiesa per le necessità del sacerdote e della comunità cristiana. Tenuto presente che in Italia il nuovo sistema di sostentamento del clero rende oggi meno urgente il ricorso all'offerta, non è da escludere che tale offerta sia devoluta alla cassa comune della parrocchia. Nel rispetto di questa tradizione di solidarietà, la gratuità nella celebrazione della Messa, e comunque l'attenzione ai poveri, comportano una serie di iniziative che educino i fedeli a contribuire alle necessità della Chiesa in altre forme.
- c) Per queste ragioni i Vescovi dell'Umbria ritengono opportuno stabilire una disciplina comune, onde evitare abusi e meglio interpretare le norme canoniche.

INDICAZIONI NORMATIVE E PASTORALI

1. È vivamente raccomandato (*enixe commendatur*) ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (can. 945§2). Il sacerdote che accetta espressamente l'offerta, quale che essa sia, è obbligato *ex iustitia* a celebrare la Messa per ogni singola offerta ricevuta (can. 948).
 2. Le offerte delle Messe che non potranno essere celebrate entro un anno siano trasmesse all'Ordinario diocesano per essere poste a disposizione dei sacerdoti missionari, malati, anziani, o comunque in difficoltà (can. 953).
 3. È consentito unire in un'unica Messa più intenzioni alle seguenti condizioni:
 - a) gli offerenti siano previamente ed esplicitamente avvertiti e siano liberi di dare il contributo che riterranno opportuno;
 - b) siano pubblicamente indicati giorno, chiesa ed orario in cui tale Messa sarà celebrata;
 - c) ciò avvenga non più di due volte alla settimana;
 - d) il celebrante percepisca solo quanto stabilito dalla Regione Ecclesiastica;
 - e) la somma residua eccedente tale offerta sia trasmessa al proprio Ordinario che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (can. 946). Tale Ordinario, per tutti i sacerdoti diocesani, e per i religiosi parroci o vicari parrocchiali, è quello diocesano (can. 951§1) (cf. *Interpretazione autentica della Santa Sede, del 20 febbraio 1987*).
- Ogni domenica e nei giorni di precetto il parroco è tenuto all'obbligo di celebrare la Messa per il popolo affidato alle sue cure pastorali. È opportuno che non si facciano i nomi di defunti in ogni Messa celebrata nei predetti giorni, anche da altri sacerdoti, per rispetto del carattere fondamentalmente "pro popolo" di quelle celebrazioni. Si può consentire la menzione del defunto nella sola preghiera dei fedeli.
- Eccettuati i casi previsti dal Diritto (il giorno di Natale e il giorno della Commemorazione dei Defunti) non è lecito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno. Le binazioni sono esplicitamente autorizzate dall'Ordinario del luogo, anche in forma generale (can. 905§2), per giusta causa riguardante l'utilità spirituale dei fedeli. Non è considerata giusta causa il solo motivo devozionale. Le trinazioni sono autorizzate soltanto nelle domeniche e nei giorni festivi. Il relativo decreto va rinnovato anno per anno (can. 905§2).

La celebrazione di più di tre messe è concessa solo dalla Santa Sede su richiesta presentata dall'Ordinario diocesano.

6. Ogni volta che presiede il Vescovo, i sacerdoti possono concelebrazionare anche binando o trinando, ma senza percepire alcuna offerta.
7. Quanto alle offerte per intenzioni di Messe si tenga presente che:
 - a) è consentito percepire una sola offerta al giorno;
 - b) chi è autorizzato a binare o a trinare può trattenere per sé, a titolo estrinseco (es. spese di trasferimento), la metà di una seconda offerta, trasmettendo l'altra metà all'Ordinario di cui al precedente n° 4. Al termine dell'anno ogni sacerdote deve dare conto all'Ordinario della diocesi del numero totale delle Messe binate e trinate, secondo un apposito formulario.
8. A norma del can. 952 e in conformità a quanto stabilito da altre Conferenze Episcopali regionali l'offerta per l'applicazione della Messa viene fissata in Euro 10. Tale offerta è anche la misura per calcolare la soddisfazione dei legati. Per la riduzione dei legati ci si attenga al can. 1308.
9. Non si consenta la celebrazione della Messa a sacerdoti sconosciuti e privi di regolare e aggiornato "celebret" o lettera commendatizia del suo Ordinario o del suo Superiore (can. 903).
10. Si abbia cura di soddisfare i legati di Messe. Nuovi legati potranno essere accolti solo con il consenso scritto dell'Ordinario diocesano e dovranno avere una durata non superiore ai dieci anni.
11. Per favorire il culto eucaristico e la pietà personale e popolare verso l'Eucaristia, si raccomanda l'apertura diurne di alcune chiese, prendendo le necessarie precauzioni per la tutela del SS. Sacramento e delle suppellettili, anche con adeguata sorveglianza e sistemi di allarme.
12. Non è mai raccomandata a sufficienza la qualità della celebrazione, con particolare riferimento alla dignità celebrativa del presbitero, alla pulizia e al sobrio decoro dell'altare e dell'ambiente, alla partecipazione dei fedeli, all'animazione della liturgia con adeguata attenzione ai lettori e alla corale, chiamata a sostenere l'assemblea nell'esecuzione di canti adatti e approvati dalla competente autorità.
13. Si faccia molta attenzione alla dignità celebrativa e alla partecipazione dei fedeli ogni volta che c'è particolare assembramento di popolo a causa di matrimoni o di funerali.
14. Nelle chiese ove nelle domeniche e nei giorni festivi si celebrano più Messe occorre lasciare un congruo spazio di tempo tra la fine d'una Messa e l'inizio di quella successiva.

Dalla sede provvisoria della C.E.U.,
in Palazzo di Assisi (Pg), il 3 dicembre 2001

+Sergio Goretti, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Presidente della C.E.U.
+Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve, Vice Presidente della C.E.U.
+Pietro Bottaccioli, Vescovo di Gubbio, Segretario della C.E.U.
+Riccardo Fontana, Arcivescovo di Spoleto-Norcia
+Decio Lucio Grandoni, Vescovo di Orvieto-Todi
+Pellegrino Tomaso Ronchi, Vescovo di Città di Castello
+Arduino Bertoldo, Vescovo di Foligno
+Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-Narni-Amelia